

Legge regionale 24 aprile 2002, n.14

Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.) e legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole). Modifiche.

ARTICOLO 1

(Modifiche all'art. 11 LR 32/1974)

1. L'articolo 11 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana SpA) e' sostituito dal seguente:

"Art. 11

Composizione del Comitato tecnico

Fanno parte del Comitato tecnico:

a) il Presidente;

b) due esperti effettivi, designati dalle associazioni delle categorie economiche che partecipano alla Società, per ciascuno dei seguenti settori:

1. artigianato;
2. coltivatori diretti e affittuari agricoli;
3. commercio e servizi;
4. cooperazione agricola;
5. cooperazione di servizi e di produzione e lavoro;
6. imprenditori agricoli;
7. industria;

c) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

d) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Toscane.

Gli esperti di cui al comma 1 lettera b) partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande delle imprese operanti nei rispettivi settori. Le associazioni designano dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento od assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico.

I membri del Comitato tecnico sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione della Società e restano in carica tre anni.

Alle sedute del Comitato tecnico inoltre partecipa:

a) un rappresentante della banca finanziatrice, per le

- attribuzioni indicate all'articolo 12, comma 1 lettera a);
b) il Direttore generale della società o un suo delegato, per le attribuzioni indicate all'articolo 12 comma 1, lettera b).

Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un dipendente della società."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'art. 12 LR 32/1974)

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1974 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Attribuzioni del Comitato tecnico

Il Comitato tecnico ha il compito di esaminare le domande delle imprese, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire, e di formulare un parere motivato al Consiglio d'Amministrazione in merito:

- a) alla concessione delle garanzie sussidiarie sulle operazioni di credito non rientranti tra quelle di minori dimensioni, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla banca;
- b) all'assunzione di partecipazioni e di prestiti obbligazionari, alla concessione di prestiti partecipativi, alla stipula di contratti di associazioni in partecipazione."

ARTICOLO 3

(Abrogazioni)

1. L'articolo 12 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana SpA di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) è abrogato.